



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE*

Prot. DPE 11698 del 23/12/2020

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e, p.c. Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica - COM(2020) 782 final**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito ai progetti di atti legislativi dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
f.to dott.ssa Daria Provvidenza Petralia




*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
NUCLEO VALUTAZIONE ATTI UE

- Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per le politiche europee  
Servizio informative parlamentari e Corte di  
giustizia UE
- E, p.c. Al Capo Dipartimento per i trasporti, la  
navigazione, gli affari generali ed il personale
- Al Capo Dipartimento per le infrastrutture, i  
sistemi informativi e statistici
- Alla Dott.ssa Grazia Maria Cacopardi

**OGGETTO:** Richiesta di Relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica  
Cod. Consiglio 13443/20 Cod. interistituzionale 2020/0347 (COD) Cod. Commissione COM(2020) 782 final

In riscontro alla nota n. 11020 del 04/12/2020 di pari oggetto di codesto Dipartimento, si trasmettono, in allegato, la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n.234 del 2012 e la tabella di corrispondenza sulla Proposta di Regolamento indicata in oggetto.

IL COORDINATORE  
(Cons. Chiara Palermo)



## **Relazione**

### **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

#### **Oggetto dell'atto:**

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica

**Codice della proposta:** COM(2020) 782 final del 27/11/2020

- **Codice interistituzionale:** 2020/0347 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

\*\*\*

#### **Premessa: finalità e contesto**

- **Quadro normativo:**
  - La proposta riguarda determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica, ad oggi disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/798 e dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  - La proposta si inserisce nel processo negoziale derivante dall'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), entrato in vigore il 1 febbraio 2020, con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio. L'accordo ha stabilito all'articolo 126 che il periodo di transizione, durante il quale il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo stesso, termina il 31 dicembre 2020.
  - Fino al termine del periodo di transizione, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 è la commissione intergovernativa istituita con il trattato tra la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 12 febbraio 1986 ("trattato di Canterbury"). In tale veste, la commissione intergovernativa applica integralmente al collegamento fisso sotto la Manica le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla sicurezza delle ferrovie e, a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
  - Con decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Francia è stata autorizzata a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito in merito all'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità delle ferrovie dell'Unione al collegamento fisso sotto la Manica, al fine di mantenere un regime di sicurezza unificato. È tuttavia improbabile che tale accordo entri in vigore prima della fine del periodo di transizione.

- Nelle more dell'adozione dell'accordo internazionale suddetto, qualora non venisse adottato l'atto in esame, una volta terminato il periodo di transizione (cioè a decorrere dal 1° gennaio 2021):
  1. Per la parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione del Regno Unito, il diritto dell'Unione non sarà più applicabile,
  2. Per la parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese, l'autorizzazione di sicurezza del relativo gestore dell'infrastruttura e i certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie che vi operano, rilasciati dalla commissione intergovernativa, non saranno più validi.
- In tale contesto, al fine di mantenere un regime di sicurezza unificato e garantire il funzionamento del collegamento fino alla stazione frontaliere e al terminale transfrontaliero di Calais-Fréthun, data la sua importanza economica per l'Unione, si inserisce la proposta di regolamento in esame.
- In particolare, la proposta riguarda i seguenti aspetti:
  - estendere la validità dell'autorizzazione di sicurezza rilasciata dalla commissione intergovernativa al gestore dell'infrastruttura in questione sulla base della direttiva 2004/49/CE5 per un periodo di due mesi a partire dalla fine del periodo di transizione;
  - prorogare per un periodo di nove mesi, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento in esame, la validità delle licenze rilasciate alle imprese ferroviarie dal Regno Unito a norma della direttiva 2012/34/UE e dei certificati di sicurezza rilasciati dalla commissione intergovernativa.
- Il regolamento proposto ha una natura transitoria, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 1° ottobre 2021.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

La base giuridica è correttamente individuata nella parte introduttiva del regolamento, in particolare è costituita dall'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *La proposta rispetta il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, in quanto:*

- integra il diritto vigente dell'Unione con disposizioni intese ad agevolarne la corretta applicazione in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione, il suo obiettivo può essere conseguito solo mediante un'azione a livello dell'Unione.
- Al considerando (13) della proposta di regolamento è riportato: "l'obiettivo del regolamento è quello di stabilire misure provvisorie riguardanti determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione alla fine del periodo

transitorio, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.”

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

- *La proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto:*
  - Al considerando (13) della proposta di regolamento è riportato: “Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo”.
  - in grado di evitare perturbazioni tramite una modifica giuridica limitata e necessaria, che risponde all'esigenza di garantire la continuità dei servizi ferroviari transfrontalieri con il Regno Unito
  - non introduce modifiche più ampie e generali o misure permanenti.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali della proposta è complessivamente positiva in quanto prevede una serie limitata di disposizioni intese a fare fronte a una situazione molto specifica e una tantum. Una modifica delle direttive (UE) 2016/798 e 2012/34/UE non è pertanto opportuna.
- Questo formato risponde all'urgenza della situazione, poiché il tempo a disposizione prima della fine del periodo di transizione è troppo limitato per consentire il recepimento delle disposizioni contenute in una direttiva. Alla luce di ciò, un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio pare costituire l'unico formato adeguato di atto giuridico.

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nella proposta possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto puntano a garantire la continuità in sicurezza dei servizi ferroviari transfrontalieri con il Regno Unito una volta terminato il periodo di transizione, ai sensi del quadro normativo dell'Unione.

### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- Viste le motivazioni di urgenza per le quali è necessario adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili, l'adozione è prevista entro la fine dell'anno..
- L'Art.8 disciplina che l'entrata in vigore avverrà il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In particolare sarà

applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 1° ottobre 2021.

- La Rappresentanza permanente presso l'Unione europea ha partecipato alle riunioni in Consiglio che trattavano la questione e non sono stati avanzati commenti da parte dell'Amministrazioni.
- Non si ritengono necessarie modifiche.
- Non si rilevano criticità.

### **C. Valutazione d'impatto**

<b>1. Impatto finanziario</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Non si rilevano criticità/impatto finanziario</li></ul>
<b>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• La proposta non comporta effetti sull'ordinamento nazionale.</li></ul>
<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la proposta non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).</li></ul>
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Non si rilevano effetti sull'organizzazione della PA, a conoscenza di questa Amministrazione.</li></ul>
<b>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Non si rilevano effetti a conoscenza di questa Amministrazione.</li></ul>

### **Altro**

- Nulla da segnalare.

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**  
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica  
NON APPLICABILE

- **Codice della proposta:** COM(2020) 782 final del 27/11/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0347 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
NON APPLICABILE		

la proposta, riguardante la sicurezza e la connettività delle ferrovie, integra la direttiva (UE) 2016/798, che ha sostituito la direttiva 2004/49/CE, e la direttiva 2012/34/UE.